



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Area Finanziaria

Servizio Contabilità Generale - Gestione Risorse

Umane - Economato e Patrimonio

DETERMINAZIONE N. 56 del 16/02/2021 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 16/02/2021 al n. 137

OGGETTO: RIMBORSO MAGGIORI IMPORTI I.C.P. ANNI 2016 NON DOVUTI

Considerato che:

- il D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, Cap. I ha previsto l'assoggettamento dell'attività pubblicitaria esterna e delle pubbliche affissioni ad una imposta o diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate, da applicarsi con Regolamento Comunale in conformità con il decreto stesso;
- l'art. 11 co. 10 della L. 449 del 27/12/1997, ha previsto per i Comuni la facoltà di stabilire ulteriori maggiorazioni fino al 50% dell'imposta e dei diritti sulle pubbliche affissioni, in considerazione delle differenti realtà socio-economiche del territorio;
- l'art. 23 co. 7 del D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito nella Legge 7/08/2015 n. 134, ha abrogato la facoltà di cui al punto precedente;
- il comma 739 art. 1 della L. n. 208 del 21/12/2015 prevede che l'articolo 23, comma 7, del decreto legge 22/06/2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 07/08/2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'art. 11, co. 10 della L. 27/12/1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, si sensi e per gli effetti dell'art. 1 della L. 27/07/2000, n. 212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto art. 23, co. 7, del D.Lgs. n. 83/2012;
- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 15 del 10/01/2018, è intervenuta sull'interpretazione dell'art. 1, co. 739 della L. n. 208/2015, chiarendo che: "non è corretta l'interpretazione dell'art. 1, co. 739, della L. n. 208/2015, secondo cui esso ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i comuni che, alla data del 26/06/2012, avessero già deliberato in tal senso". Dando atto invece che la disposizione si limita a precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26/06/2012 mentre, venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta, gli atti di proroga tacita di queste avrebbero dovuto ritenersi semplicemente illegittimi perché non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente;

alla luce della sentenza di cui al punto precedente, il Comune non aveva più la facoltà di confermare/prorogare le tariffe di I.C.P. così come approvate nel periodo sino al 26/06/2012, dovendo invece fare riferimento alla tariffa base prevista dal D.Lgs n. 507/1993, art. 12, co. 1 e alle vigenti e possibili maggiorazioni all'indomani del D.L. n. 83/2012;

Richiamato il comma 917 art. 1 Legge 145 del 30/12/2018;

Ritenuto di prendere atto della sopra citata normativa e relativo parere della Corte Costituzionale;

Preso atto della richiesta di rimborso prot. n. 1509 del 25.01.2021 di €309,81 della ditta **Eni S.p.A. Green/Traditional Refinery and Marketing** C.F. 00484960588, Partita I.V.A.00905811006 all'imposta di pubblicità pagata e non dovuta per l'anno 2016;

Vista la verifica effettuata dalla ditta Andreani Tributi srl gestore del servizio imposta di pubblicità per il Comune di Mosciano Sant'Angelo Prot. n.146 del 27.01.2021;

Ritenuto di dover rimborsare l'importo di cui sopra;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento ai sensi:

- a. del piano triennale anticorruzione 2014/2016, approvato con delibera di G.C. 11 del 29.01.2015 ed aggiornato con delibera di G.C. n. 05/2016 " Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2016/2018" e con deliberazione Giunta n. 10 del 03/02/2017 per il triennio 2017/2019;
- b. del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mosciano Sant'Angelo, approvato con Delibera di G.C. N.06 del 28.01.2014;
- c. del patto d'integrità approvato con delibera di G.C. n.179 del 09.12.2015;

VISTA l'assegnazione dei capitoli di spesa tramite PEG approvato con delibera di Giunta Comunale n. 83 del 31.07.2020;

VISTO il decreto sindacale n. 2 del 16.07.2020 di nomina a responsabile del settore finanziario;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della normativa citata in premessa e in particolare della sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 10/01/2018 e del comma 917 art. 1 Legge 145 del 30/12/2018;
- 2) Di prendere atto della richiesta di rimborso prot. n. 1509 del 25.01.2021 di €309,81 della ditta **Eni S.p.A. Green/Traditional Refinery and Marketing** C.F. 00484960588, Partita I.V.A.00905811006 all'imposta di pubblicità pagata e non dovuta per l'anno 2016;
- 3) Di impegnare e liquidare la somma di totale di **€309,81** imputandola al Cap. 4511 R.P. 2020 piano dei conti 1.02.01.99.999, mediante bonifico bancario sul codice Iban conservato in atti;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sotto-sezione di amministrazione trasparente.

Mosciano S.A., li 16/02/2021

**Il Responsabile del Settore
Daniele Gaudini**

Visto di regolarità, attestante la relativa copertura finanziaria di cui al D. Lgs del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4.

Mosciano S. Angelo, lì

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Daniele Gaudini**

Visto di regolarità contabile e di riscontro amministrativo contabile e fiscale ai sensi del 4° comma dell'art. 184- comma 4^- del D.Lgs 267/2000.

Mosciano S. Angelo, lì 16/02/2021

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Daniele Gaudini**

Si trasmette copia della presente determinazione ai seguenti uffici:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiaro che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, lì 16/02/2021

**Istruttore Amministrativo
Antonio Del Vescovo**